



# STATUTO SEZIONALE

Statuto CAI CUSANO rev2022

Approvato dal Consiglio Direttivo della sottosezione il 11 Novembre 2022

Approvato dal Consiglio Direttivo della sezione CAI di Cinisello il 30 Gennaio 2023

Approvato dall'Assemblea dei Soci della sottosezione CAI di Cusano Milanino il 21 Marzo 2023



## Sommario

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.....	3
Art. 1 - Denominazione e Durata .....	3
Art. 2 - Natura.....	3
Art. 3 - Scopi .....	3
Art. 4 - Locali sede .....	4
TITOLO II - SOCI .....	4
Art. 5 - Soci .....	4
Art. 6 - Ammissione .....	4
Art. 7 - Quota associativa .....	5
Art. 8 - Durata.....	5
Art. 9 - Dimissioni .....	5
Art. 10 - Perdita della qualità di Socio.....	5
Art. 11 - Sanzioni disciplinari .....	5
Art. 12 - Ricorsi .....	6
TITOLO III - SOTTOSEZIONE .....	6
Art. 13 - Organi della Sottosezione .....	6
Art. 14 - Assemblea .....	6
Art. 15 - Convocazione .....	6
Art. 16 - Partecipazione.....	7
Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea .....	7
Art. 18 - Deliberazioni .....	7
Art. 19 - Composizioni e funzioni .....	7
Art. 20 - Durata e scioglimento .....	8
Art. 21 - Convocazione .....	8
Art. 22 - Modalità di convocazione .....	8
Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente.....	9
Art. 24 - Compiti del Tesoriere .....	9
Art. 25 - Compiti del Segretario .....	9
Art. 26 - Composizione e durata .....	9
TITOLO IV - CARICHE SOCIALI .....	10
Art. 27 - Condizioni di eleggibilità .....	10
TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE.....	10
Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole.....	10
TITOLO VI – SOTTOSEZIONI .....	10
TITOLO VII - PATRIMONIO .....	10
Art. 30 - Patrimonio.....	10
TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE.....	11
Art. 31 - Esercizio Sociale .....	11
TITOLO IX - CONTROVERSIE.....	11
Art. 32 - Tentativo di conciliazione.....	11
Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano.....	11
Art. 34 - Decorrenza e durata.....	11
Allegato 1 - Casistiche per la votazione dei consiglieri a scrutinio segreto .....	12



## TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

### Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Via Zucchi 1 a Cusano Milanino (MI) l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - sottosezione di Cusano Milanino" con sigla "CAI - Cusano Milanino", struttura periferica territoriale del Club Alpino Italiano, Sezione di CINISELLO BALSAMO di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia gestionale nei limiti consentiti nel Titolo V dello statuto di Cinisello Balsamo adottato nell' Assemblea dei soci in data 25/03/2009.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

## SCOPI E FUNZIONI

### Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di conseguire le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano a favore dei propri soci sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati, con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari, con altre Sezioni e sottosezioni del Club Alpino Italiano e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità.

Per conseguire tali scopi, si propone di provvedere:

- a) alla diffusione della cultura della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività connesse agli scopi statuari e di quelle ad esse propedeutiche (si riporta l'elenco delle attività statuarie: escursionismo, alpinismo, sci-escursionismo, sci-alpinismo, speleologia, attività connesse alla cura e tutela delle terre alte, alpinismo giovanile).
- b) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna.
- c) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.
- d) alla promozione con gli istituti scolastici di forme di collaborazione ed iniziative per favorire l'avvicinamento dei giovani alla montagna.
- e) al mantenimento con cura della sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- f) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche.
- g) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. d) e f).
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CNSAS (Corpo Nazionale



Soccorso Alpino e Speleologico) al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime.

i) alla promozione di attività volte a favorire l'adesione al CAI

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

#### **Art. 4 - Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifiche allo statuto.

### **TITOLO II - SOCI**

#### **Art. 5 - Soci**

Sono previste le seguenti categorie di Soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sottosezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sottosezione stessa.

Il socio, oltre a quanto definito in altre parti dello statuto, ha i seguenti diritti ed obblighi

**1)** con l'ammissione s'impegna ad osservare il regolamento della Sezione, il Regolamento generale e lo Statuto del Club Alpino Italiano e le altre direttive del consiglio direttivo. I diritti del socio sono meglio elencati nel Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

**2)** Con l'adesione alla Sezione il socio assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme dello Statuto e del Regolamento generale del Club Alpino Italiano; di tenere comportamenti conformi ai principi informativi del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

**3)** Il socio, purchè maggiorenne, ha il diritto di assumere incarichi nella sottosezione/sezione e nel Club Alpino Italiano, secondo gli ordinamenti della sottosezione/sezione e del Club Alpino Italiano.

#### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sottosezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sottosezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

In base alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 tutti i dati personali raccolti dalla sottosezione saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità della sottosezione previo assenso scritto del socio.



## **Art. 7 - Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sottosezione la quota associativa annuale fissata dalla sottosezione - di concerto con la sezione - così ripartita:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, delle copie, in formato elettronico, dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI, del regolamento sezionale , che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno, dopo tale data decadono tutti i diritti e servizi riservati ai soci e all'atto dell'eventuale versamento della quota associativa annuale, comunque entro il 31 ottobre, saranno necessari non meno di 15 giorni, dal momento della comunicazione alla sede centrale del Club Alpino Italiano, per la riattivazione dei servizi riservati ai soci

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale per le attività dove è espressamente richiesta la qualifica di socio, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

## **Art. 8 - Durata**

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sottosezione, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sottosezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

## **Art. 9 - Dimissioni**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione..

## **Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

## **Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.



## Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sottosezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

## TITOLO III - SOTTOSEZIONE

### Art. 13 - Organi della Sottosezione

Sono organi della Sottosezione almeno i seguenti:

- *l'Assemblea dei Soci;*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Vicepresidente*
- *il Collegio dei Revisori dei Conti. (vedere Art. 26)*

La sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La sottosezione ha il grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura del CAI centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte Consiglio Direttivo della Sezione stessa

## ASSEMBLEA DEI SOCI

### Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- **adotta** lo statuto.
- **elegge** i consiglieri, i revisori dei conti, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza.
- **approva** l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente.
- **delibera** l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi.
- **delibera** lo scioglimento della sottosezione.
- **delibera** sulle modificazioni da apportare allo statuto in unica lettura.
- **delibera** su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno 10 Soci, aventi diritto al voto.

### Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC (Comitato Direttivo Centrale), del



CDR (Comitato Direttivo Regionale), del Collegio dei revisori dei Conti della Sottosezione/Sezione oppure da almeno un terzo (1/3) dei Soci maggiorenni della Sottosezione.

### **Art. 16 - Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1 delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

È escluso il voto per corrispondenza.

### **Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

### **Art. 18 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali sono votabili solo i soci che hanno presentato la loro candidatura nei termini definiti nella convocazione dell'assemblea

Per le cariche sociali, nel caso di votazione a scrutinio segreto, devono essere espresse almeno 4 preferenze. Nel caso in cui vengono espresse meno di 4 preferenze il voto sarà attribuito a tutti i presenti in lista. In Allegato 1 sono riportate le casistiche per l'elezione a scrutinio segreto.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sottosezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche (ad esempio mediante divulgazione sul sito interne della sottosezione).

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 19 - Composizioni e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sottosezione e si compone di almeno 4 (quattro) componenti con un massimo di 12 (dodici) compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- **convoca** l'Assemblea dei Soci;
- **propone** all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione e prende tutte le decisioni per attuarlo;



- **redige** le modifiche dello statuto della Sottosezione;
- **pone** in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- **adotta** gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- **cura** la redazione dei bilanci di esercizio della Sottosezione;
- **delibera** i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- **delibera** sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- **delibera** la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- **cura** l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- **proclama** i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente. Su valutazione del Consiglio Direttivo possono essere nominati un tesoriere e/o un segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

### **Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo della Sottosezione di Cusano, la sezione di Cinisello, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

### **Art. 22 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, almeno una volta ogni 3 mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Il Consiglio può essere convocato straordinariamente su richiesta di un almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sottosezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.





I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

## PRESIDENTE

### Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sottosezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- **sottoscrive** la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- **convoca** e presiede le riunioni del consiglio direttivo
- **presenta** all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sottosezione;
- **pone** in atto le deliberazioni del consiglio direttivo
- **in caso di urgenza**, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sottosezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sottosezione.

## TESORIERE E SEGRETARIO

### Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere (se nominato – vedere Art. 19) ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento sentito il Presidente.

### Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario (se nominato – vedere Art. 19) redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Art. 26 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sottosezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sottosezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sottosezione ;



- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

**Nei casi in cui il Collegio dei Revisori dei conti non dovesse essere nominato direttamente dalla Sottosezione di Cusano Milanino assolverà compiti e funzioni il Collegio dei Revisori della Sezione di Cinisello Balsamo.**

## **TITOLO IV - CARICHE SOCIALI**

### **Art. 27 - Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni; ad eccezione del Presidente per il quale sono necessari 3 anni di iscrizione (vedasi art. Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente)
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

## **TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

### **Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC (Organi Tecnici Centrali) /OTP (Organi Tecnici Periferici) di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sottosezione all'attività del gruppo stesso.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

## **TITOLO VI – SOTTOSEZIONI**

NON Applicabile

## **TITOLO VII - PATRIMONIO**

### **Art. 30 - Patrimonio**

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.



Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sottosezione stessa.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

## **TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 31 - Esercizio Sociale**

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Presidente, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione di riferimento.

I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione

## **TITOLO IX - CONTROVERSIE**

### **Art. 32 - Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

### **Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della sezione di Cinisello Balsamo

### **Art. 34 - Decorrenza e durata**

Il presente statuto decorre dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea dei soci e manterrà la sua validità fino alla successiva revisione



## Allegato 1 - Casistiche per la votazione dei consiglieri a scrutinio segreto

Ipotesi	Risultato
Nessun candidato ottiene voti o ottengono voti un numero $x$ di candidati ( $x < 4$ )	Il direttivo non viene eletto e si va in esercizio provvisorio
Ottengono voti un numero di $x$ candidati ( $4 \leq x < 12$ )	Vengono eletti $x$ candidati
12 candidati ottengono il maggior numero di preferenze	Vengono eletti 12 candidati

SCHEMA ELETTORALE	
Voto per tutta la lista dei candidati <input type="checkbox"/>	
Candidato 1 <input type="checkbox"/>	Candidato 9 <input type="checkbox"/>
Candidato 2 <input type="checkbox"/>	Candidato 10 <input type="checkbox"/>
Candidato 3 <input type="checkbox"/>	Candidato 11 <input type="checkbox"/>
Candidato 4 <input type="checkbox"/>	Candidato 12 <input type="checkbox"/>
Candidato 5 <input type="checkbox"/>	Candidato 13 <input type="checkbox"/>
Candidato 6 <input type="checkbox"/>	Candidato 14 <input type="checkbox"/>
Candidato 7 <input type="checkbox"/>	Candidato 15 <input type="checkbox"/>
Candidato 8 <input type="checkbox"/>	Candidato 16 <input type="checkbox"/>
..... <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>
..... <input type="checkbox"/>	..... <input type="checkbox"/>

**FINE DOCUMENTO**